

Energy Release 2.0: le regole operative - Parte I

Informativa n. 158 - 29 novembre 2024

di Giorgia Farella

In questa informativa...

L'energy Release 2.0 è un meccanismo destinato agli energivori e volto a favorire lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale meccanismo permette – a valle della partecipazione ad opportuni bandi – di richiedere al GSE l'anticipazione (per 36 mesi) di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE, da restituire in un periodo di venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti.

Le Regole Operative pubblicate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) il 31/10/2024 forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 luglio 2024, n. 268, detto anche "**DM Energy Release 2.0**", entrato in vigore il 25/07/2024. **Tale decreto mira ad avviare un meccanismo che favorisca lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)** così come stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Il meccanismo prevede che:

- i clienti finali energivori interessati possano richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE, da restituire in un periodo di venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti;
- l'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione.

Documenti disponibili sul sito del GSE

Prima di procedere col resto del contributo, relativo alle sole Regole Operative, segue per comodità un elenco dei documenti disponibili sul sito del GSE relativamente all'Energy Release 2.0.

Banca dati ALL-IN ECOBONUS 110% - SEAC S.p.a.

Trento - via Solteri, 74 - Tel. 0461/805111 - www.seac.it - E-mail: info@seac.it

RIPRODUZIONE VIETATA

L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, esprime l'opinione degli autori e non impegna alcuna responsabilità.

Tipologia di documento	Titolo	Data ultima versione
Normativa	Decreto Ministeriale Energy Release 2.0 (n.268 del 23 luglio 2023)	31/10/2024
Normativa	Decreto approvazione Regole Operative ER 2.0	31/10/2024
Regole	Regole Operative Energy Release 2.0 (Allegato 1)	31/10/2024
Modello	Contratto di anticipazione Energy Release 2.0 (Allegato 2)	31/10/2024
Modello	Contratto di restituzione Energy Release 2.0 (Allegato 3)	31/10/2024
Modello	Schema di garanzia autonoma incondizionata a prima richiesta art. 5 del DM 23 luglio 2024	12/11/2024
Bando	Bando Energy Release 2.0 - Assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE	14/11/2024
Guida	Guida all'utilizzo del portale E-RELEASE	14/11/2024

Soggetti e interventi ammissibili alla manifestazione di interesse

I soggetti ammessi sono i clienti finali energivori, ovvero le imprese iscritte (alla data di pubblicazione del bando) nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito "CSEA").

Le imprese possono partecipare al meccanismo singolarmente ("**cliente finale energivoro**") o attraverso aggregazione ("**clienti finali energivori in forma aggregata**"). In questo secondo caso, i clienti energivori in forma aggregata devono individuare un soggetto aggregatore che agirà come controparte con il quale il GSE sottoscriverà il contratto di anticipazione ed eventualmente di restituzione.



Sono ammesse alla presentazione della manifestazione di interesse anche le aziende che risultano alla data di pubblicazione del bando in fase di istruttoria nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di CSEA. Il GSE si riserva di effettuare eventuali controlli con CSEA stessa per verificare il rispetto del requisito.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.181/2023, la "**nuova capacità di generazione è realizzata mediante:**

- nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno (a riguardo, si veda il successivo paragrafo);
- impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW (a riguardo, si vedano i paragrafi di cui sotto).

Impianto di nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo se non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti ed è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno cinque anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

Un rifacimento integrale

È un intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nei paragrafi successivi.

Nel caso di impianto idroelettrico

L'intervento comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione, di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento. Si noti infine che l'intervento di rifacimento integrale non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

Nel caso di impianto diverso dall'idroelettrico

Per il rifacimento integrale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare:

- a) **per impianti eolici**, l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
- b) **per impianti fotovoltaici**, l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto.



In entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento.

Nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune apparecchiature di misura, al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

Rifacimento parziale

Questo intervento è finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e prevede almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina alternatori della sezione oggetto di intervento.

Si noti infine che l'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Potenziamento

Il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME).

Si noti infine che l'intervento di potenziamento non è contemplato per gli impianti idroelettrici.



Relativamente alla “nuova capacità”, essa si riferisce ad impianti che devono entrare in esercizio successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione ed entro il termine di 40 mesi successivi, salvo il diritto del cliente finale/aggregatore di chiedere una proroga di tale termine esclusivamente per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione della nuova capacità di generazione e sempreché tale ritardo non sia imputabile o ascrivibile al cliente finale/ aggregatore o al soggetto terzo.

Tale proroga non potrà comunque superare il termine ultimo di entrata in esercizio degli impianti del 31 dicembre 2030.

Energia elettrica nella disponibilità del GSE

L'articolo 3 del Decreto al comma 1 stabilisce che il GSE dovrà pubblicare, a seguito dell'approvazione delle Regole Operative, il **bando con indicazione del volume di energia elettrica nella sua disponibilità nei limiti della produzione attesa**, comprese le relative Garanzie di Origine e il profilo di cessione contrattuale.

Tale bando è stato **pubblicato il 14/11/2024** ed è disponibile sul sito del GSE.

Manifestazione di interesse

Come indicato dall'articolo 4 del Decreto, entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando GSE, i clienti finali energivori presentano una manifestazione di interesse (possibile previo versamento al GSE di una cauzione di 10.000 €) a partecipare alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE.

Nell'ambito della manifestazione di interesse, il cliente finale energivoro (singolo o in forma aggregata) deve indicare il **volume di energia elettrica richiesto in anticipazione**. Tale volume non potrà essere in nessun caso superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto da CSEA.



In caso di cliente finale in forma aggregata, tali requisiti valgono per ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione.

È inoltre facoltà del cliente finale/aggregatore indicare un valore minimo di energia elettrica al di sotto del quale si rinuncia già in fase di presentazione della manifestazione di interesse all'assegnazione dell'energia elettrica senza escussione della cauzione (soglia minima di accettazione).

Il cliente finale può presentare una sola manifestazione di interesse. È quindi preclusa la possibilità che uno stesso cliente finale si possa presentare come cliente finale singolo e come cliente finale partecipante all'aggregato in più di una manifestazione di interesse.

Procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione

Il GSE, ricevute le manifestazioni di interesse, verificherà i requisiti previsti e procederà con l'assegnazione dell'energia oggetto di anticipazione.

Il volume di energia elettrica offerto in anticipazione dal GSE è assegnato, su base annua, e ripartito mensilmente secondo le percentuali di seguito riportate, ai clienti finali in relazione alla quantità richiesta con la manifestazione di interesse.

Mese	% mensile
Gennaio	6%
Febbraio	6%
Marzo	8%
Aprile	10%
Maggio	11%
Giugno	11%
Luglio	11%
Agosto	10%
Settembre	8%
Ottobre	7%
Novembre	6%
Dicembre	6%

Se l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto da tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse eccede la quantità nella disponibilità del GSE, la quantità sarà assegnata in modo proporzionale alle richieste ricevute, con un'assegnazione in MWh all'anno arrotondata per difetto.

Esiti della procedura di assegnazione

Completata la procedura di assegnazione, il GSE comunicherà la quantità di energia oggetto di anticipazione con lettera di esito pubblicata all'interno del portale messo a disposizione dal GSE (inclusi i casi di esclusione dalla procedura).

Il cliente finale/aggregatore sottoscrive quindi il contratto di anticipazione entro 30 giorni solari (decorrenti dalla pubblicazione della lettera di esito) sull'Area Clienti all'indirizzo web <https://areaclienti.gse.it>.



Sul sito del GSE è ad oggi disponibile solo una parte della guida all'utilizzo del portale E-RELEASE, ovvero quella relativa alla fase preliminare e alla gestione delle richieste.



Fonte: "Guida all'utilizzo del portale E-RELEASE" (GSE)



Per tutto ciò che riguarda il contratto di anticipazione, le garanzie e il contratto di restituzione si faccia riferimento ad un prossimo contributo.